CAMERA DEI DEPUTATI N. 5486-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **Elio GABBUGGIANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1991 (Stampato n. 2463)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BIANCO)

COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(TOGNOLI)

E COL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(RUBERTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 febbraio 1991

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5486 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 2463), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'URSS per l'attuazione di scambi giovanili si inserisce nel quadro dell'Accordo culturale stipulato il 9 febbraio 1960 e tiene conto dell'evolversi della situazione politica e sociale in URSS, che ha portato ad una sempre più rilevante apertura e ad un incremento delle relazioni di ogni tipo tra i due Paesi. Al riguardo va sottolineato che gli scambi giovanili sono da sempre considerati uno strumento di estrema utilità per l'approfondimento della conoscenza reciproca, in quanto le nuove generazioni sono per loro natura più libere da condizionamenti e preconcetti e più disposte alla conoscenza del « nuovo ».

L'Accordo in esame è improntato ad uno spirito di grande flessibilità per quanto riguarda sia la sfera soggettiva, e cioè l'area dei potenziali proponenti dei progetti di scambio (articolo 1), sia quella oggettiva perché non preclude iniziative al di fuori dei programmi stabiliti dalla Commissione mista nelle sue riunioni biennali (articolo 13).

Di particolare rilevanza gli articoli 2 e 3 che definiscono le finalità e le diverse modulazioni che gli scambi giovanili tra i due Paesi potranno assumere, sempre nel rispetto del principio di reciprocità sancito dall'articolo 1.

L'articolo 9 fissa i criteri di ripartizione degli oneri di spesa tra i due Paesi, applicando una prassi generalmente seguita in tema di scambi giovanili, mentre il successivo articolo 12 prevede la partecipazione al finanziamento dei progetti delle associazioni ed enti proponenti.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione degli scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 359 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.